

**REGOLAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE**

(Legge 24 febbraio 1992, n. 225 - art. 13; - Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - art. 108; - Legge regionale 31 agosto 1998, n. 14)

**- Art. 1 -**

1. La Provincia Regionale di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 6 della legge 24/02/1992, n. 225 ("Istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile") é componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile, ed in quanto tale provvede e concorre, secondo i propri ordinamenti e competenze, alla funzione di protezione civile. Le presenti disposizioni disciplinano l'istituto e le attività di Protezione Civile dell'Ente.

**- Art. 2 -**

1. La Provincia Regionale di Caltanissetta, quale Ente di coordinamento territoriale, si dota di una struttura operativa provinciale di Protezione Civile, da stabilire e concordare con appositi accordi di programma con tutti i soggetti istituzionali demandati all'azione in Protezione Civile, ed in modo particolare con la Prefettura, predisponendo ed attrezzando, in tal senso, un'apposita sala operativa funzionante "H24".

2. Nell'ambito delle attività di programmazione territoriale, per le quali è competente, promuove, sostiene e pone in essere iniziative tese alla diffusione della cultura di solidarietà che caratterizza l'azione complessiva in Protezione Civile.

3. Per l'attuazione delle finalità istituzionali e quelli indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo, ruolo essenziale viene assegnato alla collaborazione con tutti gli organismi istituzionali e spontanei che operano in Protezione Civile anche di Volontariato sociale.

**Compiti dell'Ente**

**- Art. 3 -**

*Finalità*

1. Sono compiti propri dell'Ente quelli definiti da:

a)- art. 13 della legge 24/02/1992, n. 225:

- Le Province, sulla base delle competenze attribuite ad esse dagli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, partecipano all'organizzazione e all'attuazione del Servizio nazionale della Protezione Civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione dei programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali.

- Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di Provincia é istituito il Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal presidente dell'Amministrazione Provinciale o da suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del Prefetto.

b)- art. 108, lettera b), del decreto legislativo 31/03/1998, n. 112:

- L'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di prevenzione dei rischi stabiliti dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;

- La predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;

- La vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. E', altresì, compito della Provincia Regionale di Caltanissetta ogni altro onere derivante da disposizioni e normative legislative emanate in materia di Protezione Civile.

**- Art. 4 -**

*Rapporti con altri Enti*

1. Nell'ambito dei compiti assegnati dalla normativa vigente in materia di Protezione Civile la Provincia istituisce un rapporto privilegiato in prima istanza con la Prefettura, nonché con Il Dipartimento Regionale di Protezione Civile ed il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini di una funzionale attuazione della pianificazione a tutti i livelli.

2. La Provincia promuove ed attua, altresì, ogni atto necessario alla collaborazione con i Comuni della Provincia e con tutti gli enti preposti all'azione di Protezione Civile.

3. Per le finalità derivanti dall'azione in Protezione Civile, di cui ai commi precedenti, la Provincia, ove necessario, patrocina e/o stipula apposite convenzioni o accordi di programma.

**- Art. 5 -**

*Rapporti con il mondo del volontariato sociale*

1. Nell'ambito dei compiti assegnati dalla normativa vigente in materia di Protezione Civile la Provincia instaura, altresì, un rapporto con il mondo del volontariato sociale che opera in Protezione Civile.
2. Inoltre, promuove, stimola e sovvenziona e/o patrocina le iniziative intraprese dal mondo del volontariato sociale di Protezione Civile. A tal uopo istituisce apposito capitolo nel proprio bilancio e le eventuali contribuzioni non sono cumulabili con altre assegnazioni per finalità diverse dalla Protezione Civile che la Provincia vorrà assegnare alla stessa Associazione per iniziative sociali.
3. Per le finalità derivanti dall'azione in Protezione Civile, di cui ai commi precedenti, la Provincia, ove necessario, patrocina e/o stipula apposite convenzioni.
4. La provincia, per l'attuazione di progetti specifici anche in convenzione, può, altresì, affidare in comodato d'uso e per tempi definiti beni e/o strumenti sulla base di progetti specifici e/o proposte di Protezione Civile attraverso la predisposizione di una convenzione-regolamento regolante i rapporti. Il bene affidato in comodato rimarrà di esclusiva proprietà dell'Ente che ne potrà richiedere l'uso esclusivo o in collaborazione. La convenzione deve prevedere clausole specifiche in tale senso con la disponibilità dell'associazione, che riceve il bene, a partecipare a qualsiasi attività dell'Amministrazione e, per essa, dell'Ufficio di Protezione Civile senza pretendere alcun rimborso spese.
5. Le organizzazioni e/o gruppi comunali di volontariato che chiedono di stipulare convenzioni o che vengono chiamate a collaborare con l'Ufficio di Protezione Civile devono essere iscritte da almeno 6 mesi nel registro regionale di cui all'art. 7, comma 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14 e nel registro provinciale di cui all'art. 6 del presente regolamento.
6. Le organizzazioni e/o gruppi comunali di volontariato possono essere sottoposte a visite ispettive periodiche sulla reale consistenza dell'organismo e sull'uso corretto del bene affidato. Dette visite saranno effettuate da personale dell'Ufficio Provinciale di Protezione Civile.
7. Per tutti i servizi di protezione civile nonché per quei servizi riconducibili all'azione in protezione civile la Provincia attiva la convenzione con l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. I servizi saranno attivati con appositi atti in relazione alle funzioni assegnate.

**- Art. 6 -**

*Elenco provinciale delle organizzazioni e dei gruppi comunali di volontariato di protezione civile*

1. E' istituito l'elenco provinciale delle Organizzazioni e dei Gruppi Comunali di Protezione Civile. L'elenco è tenuto presso l'Ufficio Provinciale di Protezione Civile.
2. Tutte le organizzazioni ed i gruppi comunali di protezione civile che abbiano eletto domicilio presso uno dei Comuni della Provincia e sono iscritte nel registro regionale di cui all'art. 7 della legge regionale 31 agosto 1998 n. 14, possono iscriversi all'elenco di cui al comma 1.
3. Per l'iscrizione ed il relativo mantenimento alle associazioni e/o i gruppi comunali di protezione civile potrà essere richiesto l'elenco degli associati, le specializzazioni possedute e/o i beni mobili ed immobili a loro disposizione. Ogni variazione dovrà essere comunicata entro trenta giorni.

**Criteria e modalità di corresponsione dei contributi alle organizzazioni di volontariato**

**- Art. 7 -**

*Contributi alle organizzazioni e/o gruppi comunali di volontariato di protezione civile*

1. L'Ufficio provinciale di protezione civile fornisce alle organizzazioni e/o gruppi comunali di volontariato di protezione civile e ai gruppi comunali supporto tecnico ed organizzativo nonché gli elementi conoscitivi ed i dati di cui dispone, utili per lo svolgimento delle attività delle organizzazioni stesse.
2. Nei limiti dello stanziamento del bilancio della Provincia, alle organizzazioni di volontariato e ai gruppi comunali di protezione civile iscritte nel registro regionale di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14 e nel registro provinciale di cui all'art. 6 del presente regolamento, possono essere concessi contributi per le seguenti finalità:
  - a) sostegno, a specifiche e documentate attività o progetti, anche con il sistema delle convenzioni di servizio da svolgere in collaborazione e/o cooperazione con l'Ufficio Provinciale di Protezione Civile;
  - b) rimborso dei costi sostenuti per premi assicurativi relativi ai volontari ed ai mezzi i cui oneri non siano stati assunti da altre amministrazioni;
  - c) acquisto di nuove attrezzature, equipaggiamenti e mezzi anche attrezzati e/o opere sulle dotazioni già acquisite per il raggiungimento di un livello di apparati strumentali più elevato rispetto a quello di cui l'organizzazione dispone;
  - d) miglioramento della preparazione tecnica mediante lo svolgimento delle pratiche di addestramento e/o di formazione dei volontari al fine di conseguire una maggiore efficacia dell'attività svolta dall'organizzazione, da svolgere in collaborazione e/o cooperazione con l'Ufficio Provinciale di Protezione Civile;
  - e) attività di divulgazione e di formazione dei cittadini, anche mediante esercitazioni periodiche volte a favorire la diffusione della cultura di protezione civile nonché l'adozione dei comportamenti individuali e collettivi utili a ridurre i rischi derivanti da eventi calamitosi e ad attenuarne le conseguenze, da svolgere in collaborazione e/o cooperazione con l'Ufficio Provinciale di Protezione Civile.

3. I contributi sono, di norma, erogati in misura non superiore al 80% del fabbisogno documentato. Solo in casi eccezionali, ove le organizzazioni e/o gruppi comunali di volontariato dimostrino l'impossibilità di ottenere ulteriori contributi, e non abbiano risorse proprie, tale percentuale può essere aumentata oltre detto limite fino alla totale copertura della spesa.

4. Nella concessione dei contributi di cui al presente articolo si tiene conto di eventuali analoghi contributi o agevolazioni finanziarie, concessi a medesimo titolo, da parte di altri settori dell'Ente o di altre amministrazioni. A tal fine l'istante deve indicare i contributi e/o le agevolazioni ricevute con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, allegandola alla domanda di cui al successivo art. 8. L'ammontare complessivo dei contributi pubblici e/o privati non può superare l'importo della spesa effettivamente sostenuta.

#### **- Art. 8 -**

##### *Ammissibilità delle richieste di contributi*

1. Possono presentare richiesta di contributo le organizzazioni e/o gruppi comunali di volontariato di protezione civile iscritte nel registro regionale di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14 e nell'elenco provinciale di cui all'art. 6 del presente regolamento.

2. Le istanze debbono essere sottoscritte dal legale rappresentante e/o responsabile dell'organizzazione stessa ed indirizzate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o presentate direttamente alla Provincia Regionale di Caltanissetta - Ufficio provinciale di protezione civile, corredate dalla documentazione di cui al successivo art. 9. Nel caso di presentazione per tramite raccomandata postale per il termine fa fede il timbro postale.

3. Non verranno accolte le richieste presentate da organizzazioni e/o gruppi comunali di volontariato le quali:

- non abbiano regolarmente rendicontato i contributi precedentemente ricevuti nel termine indicato dal successivo art. 12, comma 2;

- non abbiano adempiuto agli obblighi sanciti dall'art. 11 del presente regolamento;

- abbiano in corso procedimenti di cancellazione dal registro regionale e/o nazionale di protezione civile.

#### **-Art. 9-**

##### *Documentazione da allegare alla domanda per la concessione di contributi*

1. La domanda per la concessione di contributi deve essere corredata da:

a) relazione illustrativa e tecnica delle attività o dei progetti proposti, ivi compresi i progetti di acquisizione di mezzi ed attrezzature in relazione alle prevedibili esigenze ed alle modalità di impiego. Nel caso di richiesta di contributo per le finalità di cui ai punti d) ed e) dell'art. 7 del presente regolamento, il progetto o la relazione esplicativa dovranno specificare il tipo di attività di formazione o di addestramento, l'impianto organizzativo, il responsabile del progetto, i destinatari dell'attività e gli obiettivi che si intendono perseguire;

b) preventivi di spesa relativi al contributo richiesto;

c) dichiarazione di eventuali richieste di contributo inoltrate ad altri soggetti o da questi già accolte per il medesimo progetto, che comunque non debbono superare la quota parte delle spese non coperte dal contributo richiesto all'Ufficio provinciale di protezione civile;

d) dichiarazione di avvenuta acquisizione dei permessi, autorizzazioni, nulla osta, qualora previsti dalla normativa vigente;

e) dichiarazione di impegno a realizzare il progetto o l'attività, qualora ammesso al contributo;

f) dichiarazione attestante la veridicità della documentazione allegata alla domanda.

2. Qualora l'Ufficio provinciale di protezione civile lo ritenga opportuno può richiedere l'integrazione della documentazione prodotta, con ulteriori dati ed elementi di chiarimento utili ai fini del procedimento di concessione del contributo.

#### **- Art. 10 -**

##### *Criteri e procedure per la concessione dei contributi*

1. L'Ufficio provinciale di protezione civile espleta l'istruttoria delle richieste e predispone il piano di erogazione dei contributi.

2. I parametri di valutazione per la concessione dei contributi tengono conto:

a) dei rischi del territorio;

b) dei benefici ottenibili attraverso l'erogazione del contributo;

c) della idoneità dell'organizzazione di volontariato richiedente a svolgere proficuamente l'attività proposta, verificabile anche in base alla precorsa esperienza;

d) della consistenza di altri precedenti contributi.

#### **- Art. 11 -**

##### *Obblighi dei beneficiari*

1) I beneficiari dei contributi previsti dall'art. 7 sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) obbligo di intervenire in caso di emergenza ovvero a collaborare, se richiesti, con gli enti locali nell'attività di vigilanza e prevenzione;

b) tenuta in efficienza dei macchinari e/o delle attrezzature di natura durevole e divieto di distoglierli dalla prevista utilizzazione senza esplicita autorizzazione da parte dell'Ufficio Provinciale di Protezione Civile. Tale obbligo sussiste anche nel caso di anticipato scioglimento dell'organizzazione o di trasferimento dei beni acquisiti ad altra organizzazione e può cessare solo con provvedimento emanato dal Presidente della Provincia o, in caso di attribuzione di delega, dall'Assessore delegato alla protezione civile, esclusivamente nei casi in cui la distrazione dall'uso originario sia connessa ad un progetto di ristrutturazione o di successivo improcrastinabile potenziamento, preventivamente autorizzati dall'Ufficio Provinciale Protezione Civile;

c) intestazione all'organizzazione dei beni mobili in dotazione, in caso di beni mobili registrati;

d) realizzazione dell'iniziativa oggetto del contributo entro il termine stabilito, prorogabile solo per fatti non imputabili all'organizzazione.

#### **- Art. 12 -**

##### *Modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi*

1. Il contributo verrà erogato in unica soluzione all'organizzazione richiedente previa verifica della documentazione comprovante l'effettiva spesa.

2. I contributi ottenuti debbono essere regolarmente rendicontati dall'organizzazione e/ gruppo comunale entro 30 giorni dall'evento per cui si richiede il contributo o dall'acquisizione dei beni e servizi, e comunque entro 120 giorni dalla esecutività dell'atto di concessione.

3. La rendicontazione, che riguarderà l'intero ammontare della spesa relativa alla realizzazione dell'attività o del progetto, non solo quindi, quello corrispondente al contributo ottenuto, consisterà in una relazione finale sull'attività o sul progetto realizzato, contenente la descrizione dettagliata delle spese effettivamente sostenute, corredata dalle copie dei giustificativi di spesa con l'apposizione della dichiarazione di conformità agli originali da parte del legale rappresentante dell'organizzazione, nonché della dichiarazione relativa ad altri eventuali contributi ottenuti da enti pubblici, per l'espletamento dei propri programmi di attività.

4. In caso di omessa rendicontazione entro i termini indicati sarà attuato il dispositivo di cui all'art. 13 del presente regolamento.

#### **- Art. 13 -**

##### *Accertamenti sulla realizzazione dell'iniziativa*

1. L'Ufficio di protezione civile può disporre accertamenti volti a verificare l'effettivo e corretto utilizzo del contributo concesso, in conformità alla documentazione prodotta all'atto della domanda nonché il rispetto degli obblighi di cui all'art. 11 del presente regolamento.

2. Per l'effettuazione di tali accertamenti l'Ufficio provinciale di protezione civile si avvale di funzionari tecnici ed amministrativi dell'ufficio medesimo.

3. Eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione del contributo determinano:

a) la revoca, da parte dell'Ufficio Provinciale di protezione civile, del contributo finanziario accordato;

b) l'avvio della procedura per il recupero del contributo o dell'acconto sul contributo già erogato, maggiorato dei relativi interessi al tasso legale.

4. Nei casi di violazione commesse con dolo o colpa grave o di mancata rendicontazione nei termini previsti, l'Ufficio provinciale di protezione civile dispone, con provvedimento motivato da comunicare al Dipartimento regionale di Protezione Civile, alla prefettura ed al comune di appartenenza, l'esclusione dell'organizzazione dalla concessione di contributi per la durata di cinque anni. Eventuali richieste avanzate nel predetto quinquennio sono considerate, quindi, irricevibili.

#### **- Art. 14 -**

##### *Convenzioni*

1. La Provincia, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 10 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, può stipulare con organizzazioni e/o gruppi comunali di volontariato di protezione civile che dimostrino di operare in ambito provinciale, iscritte da almeno 12 mesi nel registro regionale di cui all'art. 7, comma 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14 e nell'elenco provinciale di cui all'art. 6 del presente regolamento, e che dimostrino attitudine, professionalità ed esperienza specifica, maturata nel settore di intervento, le convenzioni per lo svolgimento delle seguenti attività e servizi che abbiano funzione integrativa e non sostitutiva delle prestazioni rese dalle strutture pubbliche, inserite in un programma organico di interventi:

- *nella viabilità nel suo complesso, nella prevenzione del rischio idrogeologico ed alluvionale che ne compromette la transitabilità;*
- *per le comunicazioni, l'attivazione della Sala Operativa Provinciale H24 presso l'Ufficio Provinciale di Protezione Civile, con l'ausilio di tutte le Organizzazioni e i Gruppi Comunali di P. C., con turni da concordare;*
- *pronto intervento tecnico-logistico per l'emergenza di Protezione Civile a livello provinciale da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge n. 225 del 24 febbraio 1992, e per la*

salvaguardia delle strutture, della rete viaria e dei beni in - genere di competenza Provinciale, mediante l'uso dei mezzi e delle attrezzature proprie o di quelle in dotazione al Servizio di Protezione Civile;

- un servizio di reperibilità H24 presso la sede delle Organizzazioni, che dovranno garantire l'attivazione entro un tempo massimo di 20 minuti dal momento della segnalazione dell'intervento, secondo i territori interessati dalle emergenze;
- esercitazioni mirate all'attività di prevenzione ed alla verifica delle previsioni di pianificazione;
- attività di prevenzione mediante controllo del territorio anche con mezzi aerei;
- collaborazione con l'inserimento di volontari in diversi gruppi di lavoro presso l'Ufficio di Protezione Civile per le varie situazioni emergenziali;
- promozione della cultura della Protezione Civile nella popolazione con i Comuni e con le Associazioni di volontariato;
- rapporti coordinati con i Comuni in materia di pianificazione ed emergenza;
- acquisizione degli atti disponibili e necessari per la pianificazione provinciale;
- attività di formazione ed aggiornamento.

2. Le convenzioni dovranno indicare:

- la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni;
- il numero dei volontari nelle stesse impegnati dall'organizzazione stipulante ed il numero delle eventuali unità di personale dipendente o di collaboratori autonomi, necessari per l'espletamento del servizio, con l'indicazione delle relative qualifiche professionali o degli eventuali attestati conseguiti a seguito di frequenza a corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento nel settore oggetto della convenzione;
- le somme entro cui devono contenersi le voci relative alle spese vive sostenute, le modalità di rendicontazione e le modalità di rimborso;
- la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 266/91;
- l'indicazione dei beni immobili e delle attrezzature di proprietà pubblica eventualmente messe a disposizione dell'organizzazione e le relative modalità di utilizzazione;
- l'elenco delle attrezzature di cui dispone l'organizzazione, se necessarie per l'esercizio dell'attività;
- la durata della convenzione;
- le forme di verifica dell'attuazione del contenuto della convenzione e di controllo della qualità delle prestazioni.

Tali convenzioni potranno riguardare attività dirette e/o in collaborazione con eventuali convenzione stipulate con il Dipartimento Regionale di Protezione Civile.

## **Art. 15**

### *Criteria di valutazione*

1. Per la scelta delle organizzazioni da convenzionare, fermo restando l'iscrizione al registro regionale, verranno valutati i seguenti fattori:

- iscrizione all'elenco provinciale di cui all'art. 6 del presente regolamento;
- esperienza specifica maturata nell'attività oggetto della convenzione;
- qualifiche professionali o eventuali attestati di frequenza a corsi di formazione o di aggiornamento dei volontari da utilizzare nell'erogazione delle prestazioni;
- quantità delle eventuali prestazioni precedentemente erogate;
- qualità delle prestazioni precedentemente erogate;
- continuità dell'attività di volontariato svolta;
- presenza sul territorio nazionale e regionale.
- 

## **- Art. 16 -**

### *Determinazioni delle priorità*

1. La scelta delle organizzazioni e/o gruppi comunali di volontariato da convenzionare, fermo restando la sussistenza di una valutazione positiva di tutti i fattori di cui all'art. 15, verrà effettuata, altresì, mediante l'attribuzione di punteggi assegnati in base alle seguenti caratteristiche:

- a) progetti o attività utilmente realizzati in collaborazione, per mezzo di intese e/o convenzioni non a titolo oneroso da parte dell'ente stipulatore con gli enti locali o altre istituzioni pubbliche; tale collaborazione deve risultare da dichiarazione di uno degli enti stipulanti – fino ad un massimo di punti 5;
- b) progetti o attività utilmente realizzati da più organizzazioni e/o gruppi comunali di volontariato in collaborazione tra di loro, a seguito di intesa documentata, proposti da singole organizzazioni e/o gruppi comunali di volontariato con la specifica della parte di propria competenza - fino ad un massimo di punti 4;

Alle organizzazioni e/o gruppi comunali di volontariato che presentano progetti ed attività comuni di cui al punto b) verrà attribuito il punteggio derivante dalla media del punteggio attribuibile ad ognuna delle stesse organizzazioni e/o gruppi comunali di volontariato;

- c) progetti o attività proposti da organizzazioni e/o gruppi comunali di volontariato che non abbiano ottenuto direttamente

finanziamenti regionali negli anni precedenti - punti 1 per ogni anno (per un massimo di punti 4).

- d) progetti o attività presentati da organizzazioni e/o gruppi comunali di volontariato che nell'anno precedente hanno presentato domanda di contributo ritenuta ammissibile ma esclusa dal finanziamento per insufficienza di fondi disponibili - fino ad un massimo di punti 4.

A parità di punteggio verrà data priorità alle organizzazioni e/o gruppi comunali di volontariato con maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle organizzazioni e/o gruppi comunali di volontariato di protezione civile.

### **Ufficio Provinciale di Protezione Civile**

#### **- Art. 17 -**

##### *Compiti*

1.L'Ente, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 31/08/1998, n. 14, istituisce, nell'ambito del proprio organico, l' "Ufficio Provinciale di Protezione Civile".

2.Sono compiti dell' "Ufficio":

- collegamento con il Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
- attività concernenti la previsione dei rischi presenti sul territorio ed in particolare l'attuazione degli interventi di prevenzione stabiliti da programmi e piani regionali;
- predisposizione dei piani provinciali di emergenza;
- vigilanza sulla predisposizione dei servizi urgenti da attivare in caso di necessità;
- interventi comunque collegabili ad attività di protezione civile, anche scaturenti da disposizioni legislative quali quelli, in linea esemplificativa dalla legge 225/92, dalla legge n. 433/91 e da altre analoghe disposizioni nazionali e regionali;
- rapporti con il mondo del volontariato sociale e della scuola.
- 

#### **- Art. 18 -**

##### *Modello organizzativo*

1.Il modello organizzativo viene mutuato dallo schema di quello regionale e così articolato:

- coordinamento;
- attività di previsione e prevenzione;
- attività di emergenza;
- attività di documentazione e volontariato;
- attuazione normativa nazionale e regionale in materia di interventi comunque riferentisi alla protezione civile.

2.Per assolvere i compiti assegnati dalla normativa l'Ufficio dovrà prevedere le figure necessarie coordinate da un responsabile con la qualifica almeno di funzionario ed esperto in "distaster management";

Per assolvere tutti gli altri compiti previsionali, programmatori e di emergenza, l'Ufficio sarà coadiuvato dai settori dell'Ente cui la competenza per materia si ritiene indispensabile, in armonia con le modalità di intervento di cui al successivo art. 26.

L'Ufficio Provinciale è costituito in n. 4 "Poli": la sede centrale, costituente altresì il "Polo di Caltanissetta", e n. 3 sedi decentrate costituenti il Polo di Gela", il "Polo di Mazzarino" ed il "Polo di Mussomeli". I Comuni e le aree territoriali efferenti saranno individuati nell'ambito del piano provinciale di protezione civile in analogia con i C.O.M. (Centri Operativi Misti).

#### **- Art. 19 -**

##### *Modello strutturale dell'Ufficio*

L'Ufficio è dotato dell'attrezzatura necessaria per il suo funzionamento e per il suo utile inserimento nel territorio. E' dotato in modo specifico di mezzi di locomozione e intervento operativo diretto o in collaborazione con le strutture operative della Protezione Civile, in armonia anche con quanto previsto nell'art. 5 del presente regolamento relativamente alla collaborazione con il mondo del volontariato sociale.

I mezzi di locomozione assegnati sono di utilizzo prioritario dei componenti dell'Ufficio che potranno guidare gli stessi automezzi ed in linea con le prescrizioni del regolamento dei servizi dell'Ente. Ai fini della manutenzione gli stessi mezzi saranno inseriti nel sistema organizzativo della gestione dell'autoparco.

### **Comitato Provinciale di Protezione Civile**

#### **- Art. 20 -**

##### *Costituzione e durata*

1.E' costituito il Comitato Provinciale per la Protezione Civile (C.P.P.C.) presso la Presidenza della Provincia Regionale. Il Comitato dura in carica 5 anni.

#### **- Art. 21 -**

### *Composizione*

1. Il Comitato Provinciale per la Protezione Civile è presieduto dal Presidente della Provincia Regionale o dall'Assessore delegato e si compone:

- dal rappresentante del Prefetto di Caltanissetta;
- dal rappresentante del Dirigente Generale del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Siciliana;
- dall'Ingegnere Capo del Genio Civile della Provincia di Caltanissetta o suo delegato;
- dal Comandante dei Vigili del Fuoco della Provincia di Caltanissetta o suo delegato;
- dall'Ispettore provinciale del Corpo Forestale o suo delegato;
- da un esperto in pianificazione ed emergenza sanitaria designato dall'Azienda Sanitaria Provinciale
- dal Presidente Provinciale della Croce Rossa Italiana o suo delegato;
- da un qualificato rappresentante del volontariato individuato nell'ambito delle Associazioni di Protezione Civile maggiormente rappresentative nella Regione Sicilia;
- dal dirigente del Settore Edilizia e Protezione Civile dell'Ente o suo qualificato delegato;
- dal dirigente del Settore Viabilità e Trasporti dell'Ente o suo qualificato delegato;
- dal dirigente del Settore Territorio ed Ambiente dell'Ente o suo qualificato delegato;
- dal dirigente del Settore Servizi Sociali o suo qualificato delegato;
- dal responsabile dell'Ufficio Provinciale di Protezione Civile della Provincia Regionale di Caltanissetta;

2. Saranno invitati ai lavori del Comitato i Sindaci dei Comuni sedi di COM o loro delegati dopo che saranno costituiti i Centri Operativi Misti previsti nel piano di Protezione Civile

Potranno essere invitati, a titolo consultivo, i Sindaci dei Comuni interessati alla problematica di che trattasi, nonché i rappresentanti di altri Enti ed istituzioni che svolgono attività di Protezione Civile nella Provincia di Caltanissetta, e/o i rappresentanti delle organizzazioni professionali maggiormente significative e/o i o rappresentanti di Aziende che svolgono attività particolarmente a rischio nel territorio della Provincia.

3. Per i temi territoriali e/o organizzativi specifici, su parere e/o su richiesta del Comitato medesimo possono essere invitati esperti di settore specifici. Tali esperti potranno essere chiamati ai lavori anche in sede di gruppi di lavori o comitati ristretti.

4. Le nomine dei componenti, anche per i designati dagli enti interessati, saranno effettuate con Determinazione Presidenziale.

5. Il Comitato potrà essere integrato da un esperto in tematiche di pianificazione di protezione civile, docente universitario, nominato discrezionalmente dal Presidente su proposta dell'Ufficio di Protezione Civile.

### **- Art. 22 -**

#### *Compiti del Comitato*

1. Il Comitato Provinciale formula proposte ed esprime pareri ai fini della:

- A. rilevazione raccolta ed elaborazione dei dati interessanti la protezione civile per la predisposizione e l'aggiornamento dei programmi regionali di prevenzione e dei piani di emergenza;
- B. attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabiliti dai programmi e piani regionali;
- C. predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
- D. omogeneità delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1), lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sulle quali strutture la Provincia deve esercitare il ruolo di vigilanza a termini di legge;
- E. promozione e collaborazione ad iniziative atte a stimolare la formazione di una coscienza di protezione civile nei cittadini, d'intesa soprattutto con le autorità ed organi scolastici, anche incoraggiando e promuovendo le attività di volontariato;
- F. predisposizione e sostegno di programmi di incentivazione e formazione anche professionale del volontariato, con particolare riferimento alle associazioni di volontariato.

2. Il Comitato suddetto esprime altresì parere sui programmi e sui piani di protezione civile interessanti l'ambito provinciale con particolare riferimento a quelli relativi all'approntamento di sistemi di controllo ed allarme atti a fornire una tempestiva segnalazione all'insorgere di situazioni di pericolo o di eventi calamitosi.

### **- Art. 23 -**

#### *Convocazione*

1. Il Comitato si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente o da un suo delegato con preavviso di almeno cinque giorni, salvo che particolari ed urgenti problemi ne richiedano l'immediata convocazione.

2. La convocazione può essere richiesta da un terzo dei componenti il Comitato, ove ne ravvisi la necessità.

3. Per la validità delle sedute è richiesta, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti. In seconda convocazione, che può avvenire un'ora dopo la prima, il Comitato delibera validamente con la presenza di almeno un terzo dei Componenti.

### **- Art. 24 -**

#### *Comitati ristretti e/o Gruppi di lavoro*

1. Il Comitato, per lo studio di problemi specifici o per l'espletamento dei compiti assegnati alla Provincia, può costituire, al suo interno, un "Comitato Ristretto di Presidenza" e/o dei "Gruppi di Lavoro" operativi.
2. Il Comitato ristretto ed i Gruppi sono composti da componenti del C.P.P.C..
3. Questi, comunque, possono essere, di volta in volta, integrati a seconda delle necessità, da componenti esperti interni o esterni al Comitato stesso comunque da reperire in maniera prioritaria tra le figure istituzionali.
4. I lavori dei comitati ristretti e/o dei Gruppi di Lavoro sono coordinati dal Responsabile dell'Ufficio Provinciale di Protezione Civile.

#### **- Art. 25 -**

##### *Segreteria*

1. Le funzioni di segreteria sia per le riunioni del Comitato Provinciale per la Protezione Civile che ai fini della istruttoria degli atti di propria competenza, sono assicurate dalla Provincia Regionale a mezzo dell' "Ufficio Provinciale di Protezione Civile". L'Ufficio Provinciale di Protezione Civile cura l'esecuzione delle decisioni.

#### **- Art. 26 -**

##### *Spese di funzionamento*

1. Le spese di funzionamento del Comitato sono a carico della Provincia Regionale, la quale assicura la sede, il servizio di segreteria nonché le eventuali apparecchiature e strumenti necessari per l'espletamento dei servizi di competenza.
2. Ai componenti del Comitato compete solo il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e chiaramente attinenti lo svolgimento delle funzioni dello stesso Comitato.

#### **Attività di emergenza e soccorso**

#### **- Art. 27 -**

##### *Struttura operativa*

1. Fermo restando l'attività pianificatoria di previsione, di prevenzione e la consulenza per il piano di emergenza da parte del Comitato medesimo, la gestione pianificatoria ed operativa è demandata all'Ufficio Provinciale di Protezione Civile e sarà coadiuvata da tutti i Settori dell'Ente in relazione alle competenze per la pianificazione e l'intervento in emergenza.
2. La struttura operativa, nell'ambito della predisposizione della sala operativa di cui al comma 1° dell'art. 2, può essere integrata dall'attività di collaborazione convenzionale con i volontari opportunamente scelti in base alle caratteristiche di impiego e tramite convenzioni con l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile per l'utilizzo di personale volontario che opta per il servizio civile.

#### **- Art. 28 -**

##### *Stato di emergenza*

1. Nella fase di emergenza, preso atto della dichiarazione per intervenuta richiesta da parte degli Organi competenti o da enti e strutture che non riescano con le loro disponibilità a fronteggiare una qualsiasi emergenza, il Presidente o suo delegato, accertata la necessità dell'intervento tramite l'Ufficio di Protezione Civile, dichiara lo stato di crisi ed attiva le risorse disponibili (mezzi e risorse umane).
2. A tal uopo, poiché potrebbe essere necessario coinvolgere tutte o in parte le risorse reperibili, ciascun settore dell'Ente dovrà segnalare all'Ufficio di Protezione Civile un referente, da inserire nel dispositivo della pianificazione in tempo di pace, che possa costituire il necessario riferimento per tutte le componenti che dovranno partecipare all'attuazione del piano provinciale di emergenza e soccorso in relazione alla gradualità dell'intervento richiesto.

#### **- Art. 29 -**

1. Accertato lo stato di emergenza, la Provincia può intervenire a favore dei Comuni della Provincia anche mediante impiego gratuito di personale, che sarà regolarmente coperto ai fini assicurativi, e/o macchine operatrici e attrezzature dei servizi provinciali per prevenire e fronteggiare eventi calamitosi che possono creare situazioni di emergenza di dimensione locale, ovvero per altre iniziative e interventi, tutti a carattere eccezionale e di durata ed entità limitata all'emergenza.
2. Qualora nei casi di cui al comma precedente, ricorrano circostanze di somma urgenza, il Responsabile dell'Ufficio Provinciale di Protezione Civile, provvede immediatamente, nei limiti di quanto si rende indispensabile, a trasmettere con urgenza al Presidente una relazione dettagliata riferita all'intervento disposto.
3. Per particolari casi di solidarietà, soprattutto per le finalità di cui alla lettera b) del comma 4 dell'art. 4 dello Statuto dell'Ente, a sostegno dell'intervento di altre istituzioni impegnate in emergenze il Presidente, su apposita relazione dell'Ufficio di Protezione Civile e/o nell'ipotesi di richieste della Prefettura in merito a problematiche di ordine pubblico, può disporre acquisti urgenti di beni di consumo e vettovaglie da fornire per gravi motivi umanitari.

#### **Servizio di reperibilità**



**- Art. 30 -**

1. La Provincia, nel rispetto delle norme contrattuali riguardanti il personale, istituisce servizi di personale singolo o a squadre organiche di pronta reperibilità. Tali servizi di reperibilità, sono a supporto dell'attività di protezione civile, con riguardo a tutte le funzioni che richiedano tale servizio in relazione alle necessità di pronto intervento.
2. Essi vengono disciplinati secondo le necessità operative dei vari Settori e devono coordinarsi ed integrarsi in linea con l'azione complessiva in Protezione Civile.
3. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni e direttive vigenti in materia di Protezione Civile, nonché nell'articolo del presente regolamento, le disposizioni che seguono disciplinano l'istituto della reperibilità provinciale per i fini dell'attività di protezione civile e comunque ad esse connesse, da attuare al di fuori del normale orario di ufficio.
4. Al fine di facilitare gli adempimenti di cui ai commi precedenti, l'Ufficio Provinciale di Protezione Civile redige, tiene aggiornato con cadenza almeno semestrale e divulga tra i dipendenti addetti al servizio, una guida recante notizie ed indicazioni relative alle procedure di intervento, alle strutture e ai soggetti da attivare.
5. Per i medesimi fini richiamati al comma 2 sono organizzati corsi di formazione ed aggiornamento del personale che partecipa all'attività di pronto intervento.
6. Esso è allertabile con chiamata al funzionario responsabile o alla sala operativa provinciale. La sala operativa provinciale di Protezione Civile è la struttura addetta al ricevimento ed allo smistamento delle chiamate di soccorso e/o di emergenza.
7. Al personale in servizio di reperibilità sono attribuite le seguenti funzioni:
  - accertamento e prima valutazione circa la tipologia e l'entità dell'evento;
  - determinazione delle necessarie azioni e modalità immediate di intervento;
  - individuazione ed attivazione dei servizi o soggetti competenti ad intervenire per far fronte all'emergenza e coordinamento tra gli stessi nella prima fase immediata di intervento.

**- Art. 31 -**

1. Nel caso di emergenze rilevanti anche sotto il profilo sanitario, il personale in servizio di reperibilità è tenuto a coordinare il proprio intervento con quello del personale reperibile di altri Enti istituzionali e con l'Azienda per i servizi sanitari, secondo le modalità stabilite dall'accordo di programma di cui al precedente art. 2.
2. I servizi di reperibilità debbono essere coordinati dalla sala operativa. A tal fine tra il dirigente del settore competente per l'Ufficio Provinciale di Protezione Civile e gli altri dirigenti competenti, devono essere assunte le necessarie disposizioni organizzative di coordinamento.
3. Fino all'attivazione della sala operativa i compiti suddetti verranno organizzati in seno all'Ufficio Provinciale di Protezione Civile.

**- Art. 32 -**

1. Sono tenuti a svolgere il servizio di reperibilità, i funzionari, gli istruttori e gli esecutori.

**- Art. 33 -**

1. Il dipendente in turno di reperibilità deve poter svolgere il proprio lavoro, oltre che nel rispetto del ruolo svolto, anche in condizioni di sicurezza tali da rendere la struttura efficiente e quanto più funzionalmente operativa.
2. Il dipendente in turno di reperibilità deve essere sempre contattabile ed essere in grado di intervenire nel più breve tempo possibile presso il luogo dove si richiede la sua presenza ovvero nelle sedi opportune.

**- Art. 34 -**

1. Alla fine del turno, nell'ipotesi di intervento, il coordinatore è tenuto a redigere un rapporto sull'intervento medesimo, sulle eventuali difficoltà o anomalie riscontrate nello svolgimento del servizio ed inviarlo all'Ufficio Provinciale di Protezione Civile nel più breve tempo possibile.
2. L'Ufficio Provinciale di Protezione Civile segnala all'Amministrazione ogni eventuale anomalia riscontrata nella fase di allertamento del gruppo di reperibilità.

**- Art. 35 -**

1. I turni di reperibilità sono organizzati secondo le esigenze prioritarie riconosciute dall'Ufficio Provinciale di Protezione Civile. Tutti gli altri servizi di reperibilità, eventualmente organizzati da altri settori, dovranno coordinarsi e raccordarsi operativamente con l'Ufficio di P.C.
2. Eccezionalmente in condizioni di emergenza il dirigente del settore competente, può, mediante ordine di servizio motivato, disporre il prolungamento del turno di reperibilità oltre la durata settimanale.
3. In caso di malattia, o sopravvenute ferie non programmate, il dipendente inserito nel turno dovrà tempestivamente comunicare tale situazione per consentire l'immediata sostituzione. Pertanto per detto periodo il dipendente sostituito viene esonerato da turno e conseguentemente dal diritto al pagamento delle relative indennità.

4. Il dipendente non può essere comandato ad altro turno di reperibilità se non sia trascorsa almeno una settimana dal precedente e di norma per non più di 6 giorni al mese.

5. In caso di ingiustificata mancata risposta da parte del personale in turno di reperibilità, non sarà corrisposta l'indennità di reperibilità prevista dal CCNL vigente, fermo restando quanto previsto in ordine all'adozione di eventuali misure disciplinari.

**- Art. 36 -**

1. Il dirigente del Settore competente in materia della protezione civile, e per esso l'Ufficio Provinciale di Protezione Civile, quale coordinatore delle attività di soccorso e prima assistenza in caso di calamità, sentiti i dirigenti dei Settori interessati, determina, ove necessario, con apposito provvedimento le modalità operative di attuazione delle presenti disposizioni.

**- Art. 37 -**

1. Il servizio di reperibilità potrà essere integrato e/o cooperato attraverso il sostegno del volontariato di protezione civile, secondo convenzioni all'uopo predisposte e attuate secondo le indicazioni del presente regolamento.

**- Art. 38 -**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento in materia di reperibilità del personale si fa riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro e all'eventuale contrattazione decentrata integrativa.

**Disposizioni finali**

**- Art. 39 -**

1. Tutte le norme regolamentari in materia, adottate dall'Ente ed in contrasto con quelle del presente regolamento si intendono abrogate.

---